

Varato il provvedimento che alla conferenza internazionale di Washington è stato indicato a modello

Disabili, l'Italia ha la legge più avanzata del mondo

Le nuove tecnologie come strumento anti-handicap

ROMA. Il Parlamento ha definitivamente approvato, all'unanimità, la cosiddetta "legge Stanca", che consente ai disabili l'accessibilità alle nuove tecnologie digitali ed informatiche, Internet compreso. Si tratta di un provvedimento che pone l'Italia ai vertici mondiale nella tutela di una fascia debole, com'è stato riconosciuto di recente al vertice internazionale sulla disabilità, che si è tenuto a Washington.

Ma quali sono i contenuti di questo provvedimento tanto innovativo? Secondo quanto ha sottolineato il ministro dell'Innovazione, Lucio Stanca, di cui la legge porta il nome, contiene «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione ancora più pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promuovendo l'uso delle tecnologie stesse come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le «barriere virtuali» che limitano l'accesso dei disabili alla «società dell'informazione» e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore qualità della vita. La normativa, dunque, si propone di garantire anche ai cittadini disabili il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, assicurando anche a loro una migliore opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro, informazione e intrattenimento.

I punti fondamentali del provvedimento sono tre.

Prima di tutto, la legge si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della Pubblica amministrazione reca degli obblighi, anche sorretti da sanzioni. È previsto, infatti, che i nuovi contrat-

ti stipulati dalla Pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità; in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. In secondo luogo, la legge stabilisce che siano assicurati l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: a esempio, i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti. La legge, infine, fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, a un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, e a un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti rispetteranno le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale e, a livello regolamentare, terranno conto dei pareri delle commissioni parlamentari competenti e dell'associazionismo.

Numerosi i commenti positivi al varo della legge. Per Giovanni Scacciavillani, responsabile dell'Ufficio H dell'Ugl, «l'approvazione è un fatto positivo e di civiltà; ora ci auguriamo che il provvedimento non trovi ostacoli nelle procedure amministrative e burocratiche».

